



COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO).

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

UFFICIO DEL SINDACO

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 7 DEL 10/03/2021: Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 10/03/2021

COMUNICA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania:
 - 1.1. con decorrenza dall'11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021: - salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;
 - 1.2. con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021: - è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell'art.45 del DPCM 2 marzo 2021;
 - 1.3. si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
 - 1.4. si richiamano le Pubbliche Amministrazioni all'obbligo di ricorso al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e si raccomanda tale modalità anche ai datori di lavoro private;
 - 1.5. si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore

a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

I recapiti dedicati:

- Azienda Sanitaria Locale Avellino: 0825-292618 - attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Ministero della Salute 1500
- Sede comunale: 0827.318711 – **3342668002** (*numero dedicato*)
- e-mail per inviare questionario: protocollo@comune.calitri.av.it

La presente comunicazione è pubblicata sul sito comunale www.comune.calitri.av.it in libera visione per chiunque ne abbia interesse ed è notificata:

- all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza da COVID-19;
- al Prefetto di Avellino;
- al Presidente della Provincia di Avellino;
- al Comando Stazione Territoriale di competenza dei Carabinieri.

E' fatto obbligo alla cittadinanza di indossare le mascherine nei casi previsti e di rispettare il distanziamento sociale. Seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi. Sarà comunque nostra cura riportare aggiornamenti sulle evoluzioni.

Calitri, 12 marzo 2021



Il SINDACO
-Michele DI MAIO-

Di Maio